

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2229

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, CACCIA, NAPOLI, MANNINO CALOGERO,  
MELELEO, PERUGINI, PIREDDA, PUJIA, QUATTRONE, SAVIO**

*Presentata il 31 ottobre 1984*

### Disciplina dell'attività di estetista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni gli operatori dell'attività di estetica chiedono una nuova disciplina che possa recepire le legittime aspettative della categoria. Nella passata legislatura erano state presentate diverse proposte di legge finalizzate a definire sul piano legislativo la complessa materia.

La interruzione della legislatura nel maggio del 1983 ha impedito che almeno un ramo del Parlamento, nell'approvare un testo, definisse la configurazione della categoria di estetista, rendendola del tutto autonoma rispetto ai barbieri e parrucchieri e regolamentasse la professionalità degli operatori della categoria.

Le norme che vigono per la categoria risalgono al 1963 (legge 14 febbraio 1963, n. 161, poi modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142) non certamente consone né rispondenti alle esigenze di ordine economico e professionale della categoria. Va infatti rilevato che secondo

la legislazione vigente l'attività dell'estetista viene relegata nei « mestieri affini » della categoria dei barbieri e parrucchieri, cioè in posizione collaterale e tecnicamente complementare, anzi subordinata alle attività di acconciatura. Evidentemente la legislazione vigente non tiene in alcuna considerazione la maturata professionalità raggiunta dalla categoria, l'evoluzione scientifica e tecnologica al fine di rendere sempre più rispondente alle esigenze della persona i propri servizi. Tali prospettive possono essere realizzate con le moderne tecniche e mediante apparecchiature, spesso sofisticate e di alto livello tecnologico, atte al perseguimento di finalità estetiche, richiedendo un livello sempre più qualificato professionalmente.

La nuova dimensione dell'attività dell'estetista ha lo scopo di eliminare od attenuare gli inestetismi cutanei del viso e del corpo, sia con il massaggio che con

trattamenti estetici, allo scopo di mantenere lo stesso in perfette condizioni fisiche e ciò anche con l'uso di apparecchi, rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume.

Naturalmente una nuova disciplina giuridica per la categoria deve stabilire le cautele di intervento, in modo da non provocare necessarie veicolazione di sostanze all'interno del corpo, consentendo quindi di permanere nel campo della pratica estetica, indicando il principio della corretta utilizzazione delle apparecchiature per l'estetica e rinviando per l'individuazione delle stesse e delle relative cautele d'esercizio, ad un'apposita regolamentazione da realizzare in sede tecnica con il concorso degli operatori della categoria e degli stessi produttori di apparecchiature. Allegato elenco indicativo delle apparecchiature che possono essere impiegate nell'attività dell'estetista.

La mancanza di una normativa legislativa ha causato incertezza nello svolgimento dell'attività di estetista, provocando numerosi procedimenti giudiziari, peraltro infondati, dovuti ad iniziative inopportune. Da ciò la necessità della presente proposta di legge che liberi la

estetista dal mestiere di affine, o ausiliario e, seppur non le riconosce l'attività sanitaria ausiliaria, la renda professionista autonoma ad alto livello di qualificazione, volta a proteggere con trattamenti di tipo esclusivamente fisio-estetico l'aspetto estetico del corpo. Negli articoli 1 e 2 viene definita la qualifica professionale di estetista; nell'articolo 3 e 4 viene indicato il sistema per ottenere la qualificazione; agli articoli 5-6 e 7 si prevede il tirocinio per l'esercizio della professione e le norme transitorie per coloro che sono in possesso di una documentazione comprovante la capacità professionale. Negli articoli 8-9 e 10 viene previsto il sistema dell'attività dell'estetista, che può essere svolta in società o in qualità di singolo operatore ed in quest'ultimo caso viene prevista l'iscrizione all'albo degli artigiani. Negli articoli 11, 12 e 13 viene prevista la regolamentazione comunale per l'idoneità dei locali da adibire per l'esercizio dell'attività dell'estetista.

Nell'ultimo articolo 15 viene previsto il decreto da parte dei ministeri competenti relativo al sistema di apparecchiature da impiegare per l'esercizio professionale dell'estetista.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Per attività di estetica si intendono tutte le prestazioni eseguite, sulle superfici esterne del corpo umano (epidermiche, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra) allo scopo esclusivo o prevalente di proteggerle o mantenerle in buono stato e migliorarne l'aspetto estetico.

Tali attività possono essere svolte manualmente, con l'impiego di prodotti cosmetici o specifici, con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche.

Le apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche sono indicate con apposito decreto del Ministro della sanità, che si adegua alle già esistenti norme europee della CEE, emanato di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## ART. 2.

Sono escluse comunque dall'attività di estetica le prestazioni dirette in via specifica ed esclusiva a scopo medicocurativo e definite tali in base alle finalità delle direttive della Comunità economica europea.

## ART. 3.

Chiunque intende esercitare la professione di estetica deve essere munito del diploma rilasciato da una scuola istituita direttamente od autorizzata dalla regione. Con decreto emanato dal Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'istruzione professionale, di concerto con quello all'igiene e sanità, vengono determinati i requisiti di ammissione alle scuole e le materie di insegnamento.

Non possono essere posti limiti di età o di sesso per l'ammissione alle scuole di

cui al primo comma. Nel decreto di cui al primo comma deve tuttavia essere richiesto per l'ammissione alle scuole, il diploma di scuola media inferiore. Con decreto emanato dal Presidente della giunta regionale proposto dall'assessore all'istruzione professionale, di concerto con quello all'igiene e sanità, viene approvato il regolamento della scuola e determinato il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi, in relazione alle strutture didattiche. L'ammissione alla scuola è subordinata al superamento di un apposito esame psicotecnico attitudinale, eseguito da insegnanti della scuola e da un psicologo. La nomina del direttore della scuola è effettuata dal Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore alla istruzione professionale. La scuola deve avere un proprio organico comprendente il personale insegnante qualificato all'insegnamento tecnico-pratico. L'organico fissato dal regolamento della scuola è approvato con decreto emanato dal Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'istruzione professionale, sentito l'assessore all'igiene e sanità.

#### ART. 4.

La durata dell'insegnamento è di due anni; per il passaggio dal primo al secondo anno è necessario il superamento di un esame di idoneità.

Tra le materie di insegnamento del primo anno devono essere previste le seguenti materie fondamentali:

- a) cosmetologia;
- b) fisiologia e anatomia;
- c) nozioni di chimica;
- d) dermatologia;
- e) massaggio estetico del corpo;
- f) estetica;
- g) trucco e visagismo;
- h) educazione civica;
- i) lingua straniera.

Tra le materie di insegnamento del secondo anno devono essere previste le seguenti materie fondamentali:

- a) cosmetologia;
- b) fisiologia e anatomia;
- c) psicologia;
- d) nozioni di chimica;
- e) dermatologia;
- f) massaggio del corpo;
- g) estetica, trucco e visagismo;
- h) apparecchiature elettromeccaniche;
- i) cultura generale;
- l) etica professionale;
- m) estetica professionale;
- n) lingua straniera.

Al termine del secondo anno si sostiene l'esame per il conseguimento del diploma di estetista. L'esame conclusivo verte sulle materie del secondo anno di corso, con esclusione della lingua straniera, alle quali si aggiunge una prova scritta di italiano.

La commissione esaminatrice è nominata dall'assessore all'istruzione professionale ed è composta:

- a) dall'assessore all'istruzione professionale o da un suo delegato che la presiede;
- b) dal direttore della scuola;
- c) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità di dermatologia;
- d) da un chimico cosmetologo;
- e) da un docente di materie fondamentali del corso di studi;
- f) da un rappresentante dell'assessorato all'igiene e sanità;
- g) da un insegnante tecnico pratico.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato all'istruzione professionale esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della commissione sono liquidate dall'assessorato all'istruzione professionale.

## ART. 5.

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di un diploma di estetista rilasciato da scuole private anche non riconosciute dalla regione, possono esercitare la professione di estetista.

Uguualmente possono esercitare la professione di estetista tutti coloro che, al momento della entrata in vigore della presente legge, dimostrino di fatto o per l'esperienza maturata, o per capacità, o per documentazione probatoria, di poterne avere diritto.

L'assessore alla istruzione professionale di concerto con quello all'igiene e sanità della regione costituisce con proprio decreto una commissione tecnica che, esaminata la documentazione comprovante la capacità professionale di cui al precedente comma, dispone l'iscrizione dei soggetti di cui al secondo comma all'albo di cui all'articolo 9.

## ART. 6.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di estetista, dopo il conseguimento del diploma, richiede lo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di un anno presso un estetista autorizzato ed abilitato. Detto tirocinio non è necessario se l'estetista è in possesso, oltre che del diploma scolastico, anche di documenti che attestino l'avvenuto compimento di un precedente periodo di apprendistato, di durata almeno biennale presso un estetista abilitato all'esercizio della professione.

## ART. 7.

Coloro i quali, al momento della entrata in vigore della presente legge, frequentano le scuole di cui al primo comma dell'articolo 5, possono esercitare la professione di estetista dopo aver conseguito il diploma di estetica e compiuto il tirocinio previsto dall'articolo 6.



## ART. 8.

L'attività di estetista può essere esercitata in forma individuale o societaria secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per l'artigianato.

Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, la maggioranza dei soci che partecipa professionalmente all'attività dev'essere in possesso della qualificazione prevista dall'articolo 3.

Nelle imprese gestite in forma societaria, diverse da quelle previste dalla disciplina giuridica in materia di artigianato, la maggioranza dei soci deve essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente qualora questi, previa effettuazione dei controlli da parte delle autorità competenti, adegui i locali adibiti all'esercizio dell'attività stessa ai requisiti previsti dai regolamenti comunali.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio, o presso il domicilio del committente.

## ART. 9.

L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, è tenuto ad iscriversi all'albo delle imprese artigiane assumendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legislazione vigente.

## ART. 10.

Le imprese che esercitano le attività previste dalla presente legge, qualora forniscano prodotti ad uso cosmetico, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività direttamente alla clientela al solo fine della continuità a domicilio dei trattamenti in corso e presso la sede

in cui si svolge l'attività medesima, sono esonerati dagli obblighi previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

L'entità delle vendite effettuate ai sensi del precedente comma non può superare il 40 per cento dell'importo complessivo annuale percepito per i servizi prestati alla clientela.

#### ART. 11.

I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni di cui all'articolo 12, disciplinano con propri regolamenti le attività di estetica.

I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle imprese, nei limiti e secondo le indicazioni di cui alla disciplina vigente in materia di assetto del territorio e programmazione urbanistica;

c) idonei criteri di coordinamento con i piani di intervento per l'artigianato dei servizi nonché con i piani e gli strumenti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

d) il rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3;

e) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali;

f) la disciplina relativa agli strumenti di sicurezza delle apparecchiature, alle cautele di esercizio, alle norme sanitarie per gli addetti.

La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetica siano esse individuali o in forma societaria, di persone o di capitali.

ART. 12.

In ogni comune con più di 5.000 abitanti è istituita una commissione presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da tre imprenditori della categoria designati dalle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, da un rappresentante dell'autorità sanitaria locale, dal comandante della polizia municipale o da un suo delegato.

I comuni con popolazione inferiore a quella indicata al comma precedente debbono comunque prevedere nei rispettivi regolamenti le norme di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* del secondo comma dell'articolo 11.

Le commissioni di cui al primo comma debbono essere preventivamente consultate per la formulazione di pareri sulla redazione, modificazione e l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 11.

ART. 13.

L'autorizzazione prevista all'articolo 11, lettera *d)*, è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui al precedente articolo, entro 60 giorni dalla sua richiesta.

Contro il provvedimento del sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla sua notificazione.

ART. 14.

Le norme relative alla disciplina dei mestieri affini e degli istituti di bellezza

comunque definiti, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogate.

I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, naturalmente solo se in possesso di relativo diploma rilasciato dalla scuola autorizzata, intese come esercizio da fornire in via strettamente connessa all'esecuzione dell'attività principale.

La disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, si applica alle attività di estetica nei limiti in cui risulti compatibile con le norme della presente legge, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, e dei regolamenti comunali previsti dall'articolo 11.

#### ART. 15.

Il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, apposite norme dirette ad individuare le apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi per lo svolgimento dell'attività di estetica di cui all'articolo 1.

A tal fine debbono determinarsi le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione delle apparecchiature, le quali devono essere munite di attestati che garantiscono le norme di sicurezza, le caratteristiche specifiche per l'uso estetico e non medico, e che devono in assoluto escludere la necessità di presenza di un sanitario, medico responsabile, per il loro uso in istituto, nonché le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso nell'utilizzazione delle stesse.

## ALLEGATO 1.

**ELENCO DELLE APPARECCHIATURE EMLETTROMECCANICHE  
CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ ESTETICA**

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato  
Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (Alta frequenza)  
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA  
Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro  
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera  
Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità  
Massaggiatori elettrici sono con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole  
Lampade abbronzanti UV-A  
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)  
Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera  
Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera  
Scaldacera per cerette  
Rulli elettrici e manuali  
Vibratori elettrici oscillanti  
Attrezzi per ginnastica estetica  
Attrezzature per manicure e pedicure  
Trattamenti di calore individuali e parziali  
Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera  
Massaggiatori meccanici picchiettanti  
Massaggiatori elettrici picchiettanti  
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (Alta frequenza)  
Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1mA. ogni 10 cm<sup>2</sup>  
Depilatori elettrici ed elettronici  
Massaggiatori subacquei  
Apparecchi per presso-massaggio  
Elettrostimolatore ad impulsi  
Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera  
Laser estetico con potenza limitata  
Apparecchi per applicazioni di campi magnetici oscillanti  
Saune tipo finlandese ed altre similari